

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 22 Tutela della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. [1](#)], della cittadinanza, del nome [c.c. [6](#), [7](#), [8](#)].